

**ACCORDO QUADRO
TRA**

L'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito anche "Autorità"), C.F. 97772010019 – PEC pec@pec.autorita-trasporti.it, con sede in Torino, via Nizza n. 230, in persona del Presidente pro tempore, Dott. Nicola Zaccheo

E

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca (di seguito anche "Ateneo"), C.F. 12621570154- P.I. 12621570154 – PEC ateneo.bicocca@pec.unimib.it, con sede legale in Milano Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 in persona della Rettrice pro tempore, Prof.ssa Giovanna Iannantuoni vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 Febbraio 2024

di seguito collettivamente definite "le Parti", singolarmente "la Parte";

PREMESSO CHE

- l'Autorità di regolazione dei trasporti – istituita dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 – è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori;
- tra i compiti dell'Autorità rientrano anche la definizione delle condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, e del contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto;
- l'Autorità, al fine di adottare una regolazione finalizzata a consentire un'apertura concorrenziale dei mercati, svolge, tra l'altro, attività di analisi e di studio con particolare riferimento all'innovazione tecnologica e alle conseguenti evoluzioni nei singoli segmenti del trasporto;
- l'Autorità intende attivare tirocini rivolti a giovani laureandi e laureati nonché a dottorandi e studenti di corsi formativi *post lauream* finalizzati alla formazione di competenze specifiche nei diversi modi del trasporto, nel rispetto della normativa in tema di tirocini curriculari;
- l'Autorità, altresì, ritiene opportuno promuovere iniziative formative mediante l'organizzazione e lo svolgimento di moduli all'interno di corsi universitari e corsi formativi *post lauream* nelle materie rientranti nelle competenze funzionali dell'Autorità, che contemplino, altresì, l'eventuale partecipazione di propri rappresentanti in qualità di relatori e/o uditori, ovvero l'accoglimento di studenti presso di sé, ai quali consentire l'utilizzo delle proprie strutture e banche dati;
- l'Autorità ha altresì interesse a promuovere convegni, tavole rotonde e seminari, allo scopo di concorrere alla diffusione di una cultura avanzata nel settore della regolazione dei trasporti; le Parti intendono stipulare tra loro un Accordo Quadro (di seguito "Accordo") allo scopo di instaurare una forma duratura di collaborazione per lo svolgimento di programmi di interesse comune e per regolamentare future attività da svolgere in sinergia;
- l'Ateneo, in base ai propri compiti istituzionali: svolge attività didattiche, di ricerca e di sviluppo; promuove e partecipa a collaborazioni con istituzioni, enti e soggetti pubblici o privati; stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con società ed imprese pubbliche e private, nazionali ed internazionali, comunitarie e straniere; promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali;
- l'Ateneo si occupa anche di attività afferenti alle competenze istituzionali dell'Autorità, il cui svolgimento ha consentito di acquisire competenze e conoscenze nel campo degli studi teorici relativi ad aspetti economici, giuridici e tecnici del settore dei trasporti e della gestione di infrastrutture trasportistiche;
- l'Ateneo svolge, inoltre, attività di formazione e ricerca nelle aree sopra indicate ed è pertanto interessata ad avviare collaborazioni con altre istituzioni pubbliche e private competenti nel settore dei trasporti per approfondire e ampliare le proprie conoscenze;

- l'Autorità e L'Ateneo, nell'ambito e per l'attuazione dei propri rispettivi compiti istituzionali, intendono sottoscrivere una convenzione volta a svolgere attività di collaborazione nelle aree economiche, giuridiche o tecnico-scientifiche nei settori di reciproco interesse;
- la collaborazione si svilupperà in attività e progetti di studio, ricerca, innovazione, sperimentazione e formazione di comune interesse, attraverso la stipula di specifici accordi di collaborazione ai sensi delle normative che regolano le rispettive istituzioni e in particolare, per quanto attiene l'Autorità, l'articolo 16 del Regolamento recante il "Trattamento giuridico ed economico del personale", approvato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013, e s.m.i. e per quanto riguarda l'Ateneo lo Statuto;
- l'impossibilità di procedere ad una puntuale individuazione di tutte le iniziative in cui potrà concretizzarsi la collaborazione tra le Parti, suggerisce di addivenire alla stipula di un atto che abbia la natura di Accordo Quadro, rinviano la disciplina specifica delle singole attività ad apposite convenzioni attuative che verranno a costituire parte integrante e sostanziale dell'Accordo medesimo.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse che precedono formano parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2 - Scopo dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha lo scopo di utilizzare risorse e competenze esistenti presso l'Ateneo e presso l'Autorità per lo svolgimento di attività di ricerca, di collaborazione tecnico-scientifica e di iniziative di carattere formativo di interesse comune, con particolare riferimento agli aspetti economici, giuridici e tecnici dei seguenti settori:

- trasporti;
- gestione di infrastrutture trasportistiche.

Articolo 3- Ambiti e modalità della collaborazione

1. Considerate le rispettive aree di attività e competenze, l'Università e l'Autorità si impegnano ad attuare la cooperazione di cui all'art. 2 tramite specifiche convenzioni attuative, approvati di volta in volta dai competenti organi delle Parti, che potranno riguardare le seguenti singole fattispecie:

- attività di collaborazione scientifica;
- attività di supporto alla didattica;
- attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionate;
- partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario

Collaborazione scientifica:

Attività di collaborazione scientifica su temi di interessi comuni mediante l'organizzazione di gruppi di lavoro interdisciplinari saranno, di volta in volta, definite mediante la stipula di appositi accordi fra le Parti che saranno approvati dai rispettivi organi di governo delle Parti.

La collaborazione scientifica potrà riguardare anche tesi e dottorati, in conformità ai regolamenti applicabili in materia.

Il regolamento contrattuale degli accordi attuativi dovrà essere conforme alle disposizioni di legge vigenti, alla normativa universitaria, dovrà tenere conto delle specifiche esigenze delle Parti e richiamerà e rispetterà il presente Accordo.

Supporto alla didattica:

l'Autorità dichiara la propria disponibilità a collaborare con l'Università nell'attività di formazione nell'ambito dei settori di cui all'art. 2, secondo le disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo e la normativa applicabile in materia.

A tale scopo l'Autorità si renderà disponibile:

- a mettere a disposizione, competenze per la didattica dei Corsi di Studio, delle Scuole di Specializzazione, dei Dottorati di Ricerca, dei Corsi di Perfezionamento e dei Master dell'Università nelle materie afferenti alle competenze istituzionali dell'Autorità, nel rispetto dei criteri della pertinenza e della rilevanza dei temi oggetto dei corsi;
- a favorire lo svolgimento presso le proprie strutture di stage e tirocini curriculari di durata non superiore a dodici mesi, di elaborati e lavori di tesi, organizzazione di convegni concernenti materie di interesse dell'Autorità, nonché conferenze, dibattiti e seminari congiunti con il mondo accademico e della ricerca, nei settori di reciproco interesse, coinvolgendo esperti delle discipline oggetto di analisi;
- a collaborare con l'Università affinché le competenze dei laureati nei settori di interesse siano il più possibile rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro, includendo eventualmente contributi per il finanziamento di specifiche attività di formazione.

A tale scopo l'Università:

- potrà valutare l'accesso (anche con eventuali agevolazioni economiche) dei dipendenti dell'Autorità a convegni, eventi, master in materie di interesse dell'ART, in accordo con i regolamenti universitari applicabili in materia.
- si renderà disponibile a collaborare per la realizzazione di corsi interni di formazione del personale dell'ART.

Attività di ricerca, consulenza e formazione commissionata:

L'Università e l'Autorità potranno stipulare accordi specifici, nell'ambito dei settori di cui all'art. 2, nel rispetto del Codice dei Contratti pubblici e dei rispettivi regolamenti interni, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- consulenze tecnico – scientifiche focalizzate su temi specifici;
- attività di formazione commissionata;
- attività di ricerca commissionata, focalizzate su temi specifici.

Per quanto non indicato nel presente Accordo e nelle convenzioni attuative, le attività di ricerca, di consulenza e di formazione commissionate dovranno essere conformi alla legge ed alla normativa universitaria.

Le attività di ricerca e consulenza realizzate nell'interesse dell'Autorità che prevedono la partecipazione del personale universitario saranno regolate da specifici contratti ai sensi del regolamento universitario che disciplina i rapporti tra l'Università e soggetti pubblici e privati italiani ed internazionali per attività di ricerca e valorizzazione.

Partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario:

Le Parti si rendono disponibili a partecipare congiuntamente a bandi nazionali e/o internazionali di sostegno a progetti proposti dal sistema delle imprese e/o della ricerca, ai fini dell'ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse comune.

Nell'eventualità di una concessione di un intervento di sostegno finanziario nazionale/internazionale, le Parti condurranno il progetto nel rispetto e secondo il bando e/o disciplinare di regolazione dell'intervento di sostegno finanziario e secondo la concreta valutazione delle circostanze.

La mancata ammissione ad un intervento di sostegno finanziario nazionale/internazionale non potrà e/o dovrà costituire preclusione alla continuazione della collaborazione tra le Parti.

Articolo 4 - Obblighi delle Parti

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo le Parti metteranno a disposizione le reciproche competenze e professionalità.

Articolo 5 - Convenzioni attuative

1. La collaborazione tra le Parti, finalizzata al perseguitamento dei rispettivi fini istituzionali, sarà attuata tramite la stipula di apposite convenzioni attuative, nel rispetto del presente Accordo e della normativa vigente.
2. Le convenzioni attuative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale, economica e

finanziaria, quelli riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché gli specifici aspetti relativi alla sicurezza, nonché alla privacy, alla riservatezza, ed alla segretezza.

Articolo 6 - Oneri economici

1. Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti.
2. Eventuali oneri economici, verranno determinati nelle convenzioni attuative a seconda del tipo di attività.

Articolo 7 - Comitato scientifico

1. Le Parti convengono sull'opportunità di costituire un apposito Comitato Scientifico al fine di programmare e di verificare l'attuazione delle convenzioni attuative.
2. Le Parti concordano di individuare come membri del Comitato Scientifico, con compiti di impulso, coordinamento e rilevamento di eventuali criticità, due referenti per l'Autorità e due referenti per l'Ateneo:
 - per l'Autorità:
 - il Dirigente dell'Ufficio Risorse umane e affari generali;
 - il Dirigente Ufficio Analisi del funzionamento dei mercati e impatto della regolazione;
 - per l'Ateneo:
 - la Prof.ssa Monica Delsignore, professoressa ordinaria del Dipartimento di Giurisprudenza;
 - la Prof.ssa Lucia Visconti Parisio, professoressa ordinaria del Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa.
3. I referenti si occupano, tra l'altro della: predisposizione di un programma annuale delle attività concordate; verifica dell'attuazione dell'Accordo, delle convenzioni attuative e dei risultati conseguiti.
4. Delle riunioni del Comitato Scientifico è redatto processo verbale.

Articolo 8 - Entrata in vigore e durata della convenzione

1. Il presente Accordo decorre dalla stipula.
2. Il presente Accordo, sottoscritto con firma digitale, ha durata triennale ed è escluso il rinnovo tacito. Alla scadenza potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.
3. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza dell'Accordo.
4. Al termine dell'Accordo le Parti redigeranno congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dalle convenzioni attuative stipulate.

Articolo 9 - Recesso

1. Ciascuna delle Parti può in qualsiasi momento recedere dall'Accordo, dandone comunicazione scritta alla controparte con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi da inviarsi tramite PEC.
2. Lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 10 - Proprietà dei risultati, diffusione e riservatezza

1. Eventuali risultati conseguiti nel contesto dello svolgimento delle attività oggetto delle convenzioni attuative, e le forme di diffusione, formeranno oggetto di apposita regolamentazione all'interno dei contratti attuativi medesimi.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti

nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

3. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Accordo Quadro.

Art. 10 - Sicurezza e coperture assicurative

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. e a quanto previsto dal D.M. 5.8.1998, n. 363, ciascuna Parte assumerà tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale, degli studenti e dei laureati ospitati presso i propri locali.

2. L'Autorità si farà carico di tutte le comunicazioni nei confronti degli Enti previdenziali (INAIL) in caso di infortunio avvenuto presso la propria struttura e di cui siano protagonisti gli studenti ospitati. L'Ateneo si farà carico delle rispettive comunicazioni per eventuali infortuni di dipendenti dell'Autorità mentre sono in Università

3. Le Parti si impegnano a garantire la rispondenza dei propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo alle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. L'accesso temporaneo di personale delle Parti, al fine di permettere una migliore riuscita dei progetti, sarà specificatamente regolato nelle apposite convenzioni attuative del presente Accordo.

Art. 11 - Codice Etico e prevenzione della corruzione

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente Accordo.

2. Entrambe le Parti si impegnano a rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente Accordo.

Art. 12 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.

2. Salvo eventuale accordo scritto tra le Parti, la cooperazione di cui al presente Accordo Quadro non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, commerciali o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (inclusa abbreviazioni).

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo e alle relative convenzioni attuative conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

2. Per l'Autorità il titolare del trattamento dei dati è l'Autorità di regolazione dei trasporti e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile all'indirizzo e-mail privacy@autorita-trasporti.it.

3. Per l'Ateneo il titolare del trattamento dei dati è l'Università stessa in persona della Rettrice pro tempore e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile all'indirizzo e-mail rpd@unimib.it

Art. 14 - Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente all'interpretazione, alla validità, all'efficacia, alla esecuzione e alla risoluzione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Art. 15 - Registrazione e spese

1. Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa a cura, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992. L'Imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca (aut. n. 95936 del 23.12.02) per un importo complessivo di € 48,00.
3. Per quanto non regolato dalle disposizioni del presente Accordo, lo stesso sarà disciplinato da quanto previsto dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 16 – Comunicazioni

1. Le comunicazioni relative alla Convenzione potranno essere indirizzate:

- se all' Università:

- per comunicazioni amministrative: Area della Ricerca e Terza Missione
E-mail: ricerca@unimib.it
PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it
- per comunicazioni relative agli aspetti scientifici/didattici:
Prof.ssa Monica Delsignore. – e-mail monica.delsignore@unimib.it
Prof.ssa Lucia Visconti Parisio: lucia.parisio@unimib.it.

- se all'Autorità:

- per comunicazioni amministrative:
E-mail: Amministrazione.personale@autorita-trasporti.it
PEC: pec@pec.autorita-trasporti.it
- per comunicazioni relative agli aspetti scientifici/didattici:
Ing. Stefano Ruffini E-mail: s.ruffini@autorita-trasporti.it

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82 s.m.i. e norme collegate, in sostituzione del documento cartaceo e della firma autografa

Milano, data della firma digitale
Per l'Università degli Studi di Milano-Bicocca
La Rettrice
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni
Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/2005

Torino, data della firma digitale
Per l'Autorità di regolazione dei trasporti
Il Presidente
Dott. Nicola Zaccheo
Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/2005